Lunedi' 15/04/2024

Conferimento di ditta individuale in società: sembra semplice

A cura di: Studio Valter Franco

Passare dalla teoria del conferimento di una ditta individuale con contestuale costituzione di una societÃ non Ã¨ cosÃ¬ semplice dal punto di vista pratico, poichÃ© si innestano adempimenti burocratici impossibili da rispettare. Â
Con lâ€™operazione del conferimento di una ditta individuale e contestuale costituzione di societÃ si realizza, molto sinteticamente, la seguente operazione:Â

- si costituisce una societÃ nella quale uno dei soci apporta la propria ditta individuale (cioÃ¨ le attivitÃ della ditta individuale quali attrezzature, autoveicoli, crediti, saldo attivo di conti correnti bancari etc. e passivitÃ della ditta individuale quali debiti verso fornitori, finanziamenti etc.)Â

- lâ€™altro socio apporta del denaro.

Il caso che intendo affrontare, di seguito esposto, Ã¨ stato opportunamente â€œsemplificatoâ€•.Â
Il mio cliente intende apportare in una costituenda societÃ di persone -Â una s.a.s.- la propria ditta individuale che ha ad oggetto il commercio al dettaglio di generi non alimentari, non ha personale alle dipendenze, mentre un altro socio intende apportare una somma di denaro.Â
Il primo passo da fare Ã¨ redigere una situazione patrimoniale (dato il conferimento in societÃ di persone Ã¨ una â€œempliceâ€•Â situazione patrimoniale), risalente al massimo a 120 giorni antecedenti la data fissata per lâ€™atto notarile di costituzione della s.a.s., che evidenzi le attivitÃ e le passivitÃ della ditta individuale da conferire: e sino a qui non vi sono difficoltÃ .
Il conferimento ha effetto dalla data di deposito dellâ€™atto notarile nel Registro delle Imprese, cioÃ¨ da quando il notaio effettua tale deposito, allegando il file relativo al modello AA7 dellâ€™Agenzia delle Entrate con il quale si chiede lâ€™attribuzione della partita iva e del codice fiscale della s.a.s., il conferimento con contestuale costituzione della societÃ comporta il fatto che lâ€™attivitÃ non subisce interruzione e che gli effetti del conferimento non possano essere posticipati (esempio nellâ€™atto di conferimento non si puÃ² andare a scrivere che gli effetti dellâ€™operazione decorreranno, poniamo, ad una data corrispondente a 15 giorni successivi quelli dellâ€™atto): e qui nascono i problemi.Â
Il mio cliente - ditta individuale senza dipendenti - non era assicurato allâ€™INAI, mentre la s.a.s. dovrebbe quantomeno assicurare il socio accomandatario che presta la propria opera nella societÃ ma come faccio ad assicurarlo dal giorno dellâ€™atto di conferimento o del deposito se non ho il codice fiscale della societÃ ?Â In aggiunta: intendono assumere un dipendente.Â
Per ottenere lâ€™indirizzo PEC della societÃ mi viene richiesto di indicare il codice fiscale della societÃ che non ho, ma lâ€™indirizzo PEC va indicato nel deposito che effettua il Notaio al Registro Imprese.Â
Per inoltrare la SCIA per lâ€™attivitÃ di commercio al dettaglio mi viene richiesto di indicare il codice fiscale della societÃ : stessa domanda di cui al punto precedente. .Â
Per fatturazione elettronica, attivazione del misuratore fiscale etc. stessa domanda.Â
Lâ€™unica via di uscita che abbiamo ritenuto di percorrere Ã¨ la seguente:Â

- costituire tra il mio cliente e lâ€™altro socio una s.a.s. senza alcun conferimento â€œimmediatoâ€•, al di

fuori di denaro contante;

- iscrivere la s.a.s. nel Registro Imprese come societÃ inattiva, ottenendo cosÃ¬ il numero di codice fiscale e partita i.v.a.;

- quando in possesso di tutti gli â€œingredientiâ€• necessari, stipulare un atto di aumento di capitale della s.a.s. con conferimento della ditta individuale.Â

Come direÂ â€œdalla pratica alla grammaticaâ€• le cose cambiano e non poco, e poi sono due atti notarili.Â
annotazione sul trasferimento del credito/debito IVA - Precisazioni sul conferimento: La circolare 188/E del 16 luglio 1998 consente di non trasferire il credito/debito Iva in capo alla conferitaria; nel caso di cui sopra â€“ditta individuale conferente â€“ puÃ² essere indicato nellâ€™atto notarile di conferimento una clausola del seguente tenore: â€œAi fini di quanto indicato nella Circolare 188/E del 16 luglio 1998 del Ministero delle Finanze, precisa il signor â€¦... titolare della ditta individuale conferente che non viene trasferito in capo alla societÃ conferitaria il credito o debito relativo all'imposta sul valore aggiunto in capo al conferente, cosicchÃ© detto credito o debito si intende permanere in capo allo stesso con l'assolvimento da parte di questi dei conseguenti obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, inclusiÂ quelli inerenti l'obbligo di presentazione delleÂ dichiarazioni. Lâ€™estromissione del credito iva dal conferimento Ã¨ stato confermato dallâ€™ordinanza 5 luglio 2019 n. 18143.

Rag. Valter Franco